

Sentenza storica Lucidi: grazie alla presenza delle vittime e della Aifvs nel processo un forte deterrente per la sicurezza stradale e la certezza della pena

Commento dell'Avv. Gianmarco Cesari: avvocato nel processo della parte civile Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada

Il Tribunale di Roma ha condannato a dieci anni di reclusione ed alla interdizione dai pubblici uffici per il reato di omicidio volontario il trentaquattrenne Stefano Lucidi, che il 22 maggio scorso, né ubriaco né drogato, conducendo senza patente l'auto di suo padre in modo aggressivo e con tratti di arroganza e disprezzo per la vita degli altri, oltrepassando a 96 Km/h due semafori rossi nel centro di Roma ed in particolare in un incrocio stradale ad altissima densità di traffico alle 23,00 circa Viale Regina Margherita - Via Nomentana), aveva investito e ucciso due ragazzi che attraversavano l'incrocio con luce verde su di uno scooter 125.

Si tratta di una sentenza di grande rilievo giuridico e di straordinaria importanza per la giurisprudenza italiana penale: è la prima volta, infatti, che un giudice della udienza preliminare nel rito del giudizio immediato riconosce una responsabilità penale dolosa eventuale a carico di chi cagiona la morte.

La morte dei due ragazzi non è stata evidentemente, in questo caso, "voluta" direttamente da chi ha ucciso, la volontà è stata affidata alla eventualità con previsione della alta probabilità dell'accadimento del rischio mortale contro ogni buon senso e regola di rispetto e convivenza civile.

Il giudice ha riconosciuto la sussistenza del dolo eventuale e d'impeto sottolineata nella discussione anche dal sottoscritto quale difensore della costituita ed ammessa parte civile Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada quale associazione di promozione sociale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 27 della Legge 383/2003 (a differenza degli tre intervenuti e costituiti esclusi e non ammessi al processo Comune di Roma, Università La Sapienza ed Associazione Europea Familiari e Vittime della Strada..).

Il Giudice Marina Finiti ha ritenuto la sussistenza del dolo eventuale considerando quanto sottolineato nel corso della discussione dal Pubblico Ministero Carlo la Speranza, dall'Avvocato dei congiunti superstiti Francesco Caroleo Grimaldi e dal sottoscritto, ha ritenuto che Lucidi si è messo volontariamente alla guida di un'automobile senza avere la abilitazione prescritta, che ha guidato in condizioni psichiche alterate sfogate anche all'interno della autovettura sin da prima di salire in auto nei confronti della trasportata, che, reagendo ad un trauma psichico causatogli dalla Giordani che gli aveva manifestato la volontà di interrompere il rapporto sentimentale e di frequentare già un altro uomo, ha accettato il rischio di guidare in stato di rabbia, con impeto, aggressività ed alterazione psichica e conseguentemente di mettere gravemente a rischio la vita degli altri, di uccidere con rappresentazione della conseguenze certe e altamente probabili della propria velocità ed accelerazione in sorpasso di veicoli già fermi ed incolonnati al semaforo rosso per poi accorgersi, dalle modalità dell'urto e dai danni riportati dalla Mercedes condotta ed in particolare dal parabrezza rotto ed introflesso e con uno sguardo nello specchietto retrovisore, notato da un testimone oculare dell'incidente, delle conseguenze della propria azione e quindi decidere di darsi sempre più velocemente alla fuga per poi cercare di ricoverare senza indugi l'auto danneggiata nel parcheggio di una carrozzeria di fiducia del padre proprietario per le riparazioni immediate dei danni, che ha messo in conto il pericolo derivante dalle sue capacità di controllo alterate dallo stato di rabbia ed aggressività e guidato a costo del verificarsi di ogni rischio ed accadimento, costi quel che costi

Se guidando si mette in conto il risultato prevedibile dell'omicidio altamente lesivo della vita degli altri, non si può che rispondere di omicidio doloso.

Lucidi, pur comprendendo le ragioni della enorme inquietudine provocata dalla reazione al trauma psichico ricevuto e reiterato con più diverbi e litigi dalla Giordani, che poi l'accorse in casa fino al risveglio, ha sbagliato a mettersi al volante sfogando la sua furia e la sua ira non solo contro la Giordani stessa per i motivi personali e sentimentali ma contro tutti coloro che inconsapevolmente di quanto accadeva nell'abitacolo di quella Mercedes transitavano per l'incrocio di Via Regina Margherita – Via Nomentana.

Lucidi ha sbagliato a guidare perché non aveva la patente per guidare la Mercedes di suo padre, ha sbagliato a non fermarsi fino a che la sua rabbia non era sbollita dal suo animo, ha sbagliato a correre ed a spingere sul pedale dell'acceleratore senza controllarsi e curarsi delle conseguenze della pericolosa velocità rabbiosa nel centro di Roma e con l'attraversamento del semaforo a luce rossa di ben due semafori, ha sbagliato a non rallentare avvicinandosi al grande incrocio, ha sbagliato nel non considerare che a quel punto, a quella velocità l'auto era diventata un'arma e non più soltanto un veicolo, un'arma capace di uccidere con grave violenza lesiva e devastante di un corpo umano, ha sbagliato nel guidare ed accelerare costi quel che costi, accada quel che accade, incurante e disprezzante del valore della vita degli altri, ha sbagliato nel prevedere ogni certo e probabile rischio della sua guida pericolosa e non rallentare, ha sbagliato a fuggire dopo l'incidente e non fermarsi dopo aver guardato nello specchietto retrovisore e dopo essersi reso conto di aver ucciso e violato il diritto alla vita di due esseri umani, ha sbagliato a pensare di poter far riparare la macchina il giorno dopo e fuggire dalle sue responsabilità, ha sbagliato a non costituirsi subito e a non maturare nei sei mesi già trascorsi in carcere un percorso di riconciliazione con le vittime, ha sbagliato comunque nell'uccidere due giovani e distrutto per sempre due famiglie.

Lucidi ha manifestato nella condotta delittuosa un comportamento disturbato antisociale per cui le cure psicoterapeutiche sono quasi nulle, fa uso di cocaina da anni.

E' bene precisare che **non è assolutamente dimostrato e provato se Lucidi al momento della guida era drogato o ubriaco**, i media e tutti coloro che in maniera superficiale e senza dovuta informativa lo hanno incautamente scritto e detto farebbero bene a smentirlo in pubblico, quindi era presumibilmente pienamente cosciente e consapevole delle sue azioni, pur se nel raccontato stato d'ira.

La moderna e progressista decisione del Giudice Marina Finiti è quindi condivisibile e senza conseguenti perplessità, poiché, secondo le regole del nostro codice penale, chi agisce accettando il rischio che dalla sua azione scaturiscano eventi dannosi deve comunque rispondere a titolo di dolo, e non di colpa.

La sentenza è importante ed altamente significativa se si considera che l'imputazione per omicidio doloso nel caso di specie era stata contestata dal pubblico ministero Carlo La Speranza fin dall'inizio dell'indagine, ma era stata trasformata in imputazione per omicidio colposo dal giudice delle indagini preliminari Palmisano davanti al Tribunale del riesame al quale era stata chiesta la convalida dell'arresto e che aveva ritenuto, per la trasformazione, che Lucidi tentando di sterzare avesse posto in essere una "controvolontà" che connota le ipotesi di colpa cosciente».

La Procura sottolineò invece come il fatto che l'indagato abbia tentato di sterzare «non giustifica un'attenuazione della sua posizione affermando che se non avesse neanche tentato quella manovra, si sarebbe dovuto configurare addirittura un omicidio volontario con dolo diretto.

L'elemento che ha rinforzato l'accusa è stato l'esito della consulenza del consulente tecnico della procura Giuseppe Marcon sulla velocità in prossimità di un incrocio situato in centro abitato, esito condiviso e corroborato da entrambi i consulenti tecnici delle parti civili Massimo Martano per la Aifvs e Filippo Roselli per i familiari superstiti; Stefano Lucidi andava a circa 96 chilometri orari

circa e non a 60-70 come aveva affermato l' investitore e non ha avuto alcun tempo tecnico di reazioni d'emergenza.

Già nella ordinanza di custodia cautelare era stata messa in luce la pericolosità sociale di Lucidi e il «pericolo che commettesse analoghi reati in considerazione dei suoi precedenti penali, dalla personalità violenta (come risulta dalle dichiarazioni di Valentina Giordano) e dalla straordinaria gravità del fatto in quanto l' indagato, assuntore di cocaina, non abilitato alla guida dal 2001, nonostante il suo stato emotivo assolutamente alterato per la violenta lite in corso, non ha esitato a mettersi alla guida e a lanciare la sua auto ad alta velocità senza curarsi dell' obbligo di arresto al semaforo rosso».

Dagli atti del processo risulta che Lucidi il 22 maggio 2008 non era in possesso di valida patente di guida: emerge infatti che a seguito di provvedimento prefettizio di sospensione per tre mesi ex art. 75 comma IV DPR 309/90, e senza mai sottoporsi a programma terapeutico riabilitativo, denunciò di aver smarrito il documento impedendone di fatto il ritiro; la patente (che in realtà era in possesso dell'imputato) gli venne ritirata il 2 luglio del 2001; dopo quella data il Lucidi ha sostituito per due volte il suo documento e ne ha nuovamente denunciato lo smarrimento da ultimo il 15 11 2007.

Sul punto lo stesso imputato , che dichiarò che ultimamente gli esami delle sue urine erano risultati positivi, asserì di essere consapevole di non poter riottenere la patente di guida fintanto che non fossero risultati negativi; comunque l'indagato non aveva mai proceduto al rinnovo della sua patente di guida scaduta di validità dopo dieci anni nel 2006.

Lucidi ha tentato dopo la fuga di far sparire le tracce portando l' auto vicino alla carrozzeria di fiducia del padre affinché fosse riparata; non solo, per il gip Palmisano sia Lucidi sia la fidanzata, che giovedì sera gli era accanto, «ebbero immediata consapevolezza» della morte dei due ragazzi. E cita le dichiarazioni della figlia di Bruno Giordano: la 26enne ha raccontato che, subito dopo l' incidente, Lucidi ha esclamato: «Oddio Vale, li ho ammazzati!» e che lei gli aveva urlato: «Fermati assassino, fammi scendere!»

Il pubblico ministero Carlo la Speranza ha riproposto ed insistito nel processo iniziato con il giudizio immediato la sua impostazione giuridica; il Giudice, non senza presumibilmente aver affrontato la decisione con sofferto travaglio in Camera di Consiglio, dopo aver ascoltato con attenzione particolare il grande sforzo difensivo degli avvocati delle parti civili e dell' Avvocato Basilio Fiore per l'imputato, gli ha dato ragione nella lettura del dispositivo alle ore 17,30 del 26 novembre.

Importante e decisiva ai fini della sentenza è stata la presenza nel processo delle vittime e della associazione nel processo, presenza fattiva e concreta che ha dimostrato l'importanza della partecipazione attiva delle vittime nel processo.

Il processo Lucidi senza le vittime ed in particolare senza la costituzione di parte civile della Associazione Italiana familiari e Vittime della Strada in difesa dell'interesse collettivo violato al diritto alla vita sulla strada per il rinforzo dato alla tesi della pubblica accusa possiamo affermare che non si sarebbe arrivati a questa sentenza storica.

Si dimostra con la sentenza Lucidi del tutto sbagliata la ideologia portata nelle aule del parlamento nel corso della precedente legislatura in sede di Commissione Affari Costituzionali sui disegni di legge per la modifica dell'art. 111 del giusto processo (ddl 1242 Boato) per cui sarebbe meglio rendere le vittime al margine del processo penale che le riguarda considerando la loro partecipazione solo sotto il mero profilo privato e risarcitorio; l'auspicio per una società italiana più

civile e rispettosa dei diritti umani è che si addivenga al più presto alla costituzionalizzazione delle facoltà e dei diritti delle vittime con la modifica dell'art. 111, non solo dei rei, per una reale pari dignità sociale e per giusto processo con pari diritto di cittadinanza processuale delle vittime e dei rei che ad oggi manca.

Fino alla sentenza Lucidi la magistratura ha sempre resistito ad applicare la regola del dolo eventuale in caso di delitto da incidente stradale ed a dare pene minimali e quasi inesistenti per il reato colposo soprattutto con la regola del patteggiamento come prassi liberatoria di stralcio premiale con lo sconto di pena anche per gli ubriachi ed i pirati della strada, finanche senza considerazione alcuna per le vittime superstiti, nonostante che il codice penale imponga la misura della pena anche in base alle conseguenze del reato alle vittime per il reato di cui all'art. 589 c.p..

Nel caso storico del rumeno Mihai Gica Bodac che la sera del 6 luglio scorso investì uccidendo Salvatore Alfano e ferendo gravemente la fidanzata Veronica Siniscalco nella centralissima via dei Principati di Salerno, il pirata della strada con la mazza da base ball nel bagagliaio che in stato di ebbrezza si era messo alla guida di una Bmw ed incurante dei tentativi di fermo da parte di altri utenti della strada è piombato a forte velocità sul marciapiede, dove tra la folla stavano passeggiando i due giovani fidanzati, il giudice Gaetano Sgroia, nonostante la medesima imputazione del dolo eventuale, ha concluso il processo con il rito abbreviato (cui l'Aifvs partecipò da me difesa partecipò attivamente quale ammessa parte civile..) con la condanna al massimo della pena con lo sconto del rito abbreviato per omicidio colposo, guida in stato di ebbrezza ed omissione di soccorso con lo sconto del rito, 8 anni e 4 mesi di pena detentiva, la massima pena inflitta dopo quella di sei anni e sei mesi di reclusione oltre a €200.000,00 di provvisoria ad ogni parte civile inflitta dal Giudice Marco Bartoli di Ascoli Piceno a Marco Ahmetovic, il giovane rom di 22 anni che la notte del 23 aprile 2007 uccise quattro giovani di Appignano del Tronto, fino alla sentenza Lucidi.

Numerosi procuratori della Repubblica, in ipotesi di morti cagionate da guidatori aggressivi, ubriachi o drogati, hanno sino ad oggi ed in casi di delitti stradali efferati, evitato di contestare il dolo eventuale, accontentandosi dell'imputazione classica e pigra per omicidio colposo, manifestando la grave insicurezza di non essere in grado di riuscire a dimostrare nel dibattimento che c'era stata, da parte di chi ha guidato con tratti di arroganza ed aggressività o stato di ebbrezza o sotto l'alterazione di sostanze stupefacenti, l'effettiva percezione del rischio mortale

La decisione di ieri del Tribunale di Roma ha fatto finire questa comoda, consueta, pigra e tranquilla, consuetudine giudiziaria.

In attesa delle motivazioni e della sentenza per esteso con le precise ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fonda la decisione presa a Roma si può considerare che il giudice ha ritenuto che nel caso di specie, date le specifiche modalità con le quali il fatto è stato realizzato e la personalità dell'autore, costui ha concretamente percepito la situazione di pericolo che cagionava, ed ha pertanto accettato il relativo rischio.

Il giudice di Roma, nel caso di Stefano Lucidi, non si è accontentato della semplice tipologia di reato di omicidio colposo plurimo e della sua dimensione sanzionatoria con lo sconto automatico con il giudizio immediato della riduzione di un terzo della pena irrogata.

Di fronte alle particolarità del fatto ed alle caratteristiche della personalità 'autore del reato, il Giudice ha ritenuto di dovere comunque riscontrare la fattispecie delittuosa più grave dell'omicidio doloso sostenuta non solo dal Pm ma anche dai familiari e dalla Aifvs che ha rappresentato la

lesione da parte del Lucidi non solo della dignità di due esseri umani messi a morte e di due famiglie ma della Associazione stessa quante ente collettivo.

L'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada quale parte civile, unica ed esclusiva rappresentante in Italia degli interessi collettivi lesi dal reato, dopo aver voluto anche rappresentare nel processo penale la solidarietà vera e fattiva ai congiunti superstiti di Alessio Giuliani e Flaminia Giordani di tutti quei genitori e fratelli associati che hanno subito prima di loro la stessa tragedia umana della perdita di un familiare delegandomi con fiducia la difesa, ha affermato che questa sentenza costituisce un forte deterrente, un monito sociale per coloro che hanno perso il senso della loro vita ed il rispetto della vita altrui, per coloro che sono avvezzi a guidare in modo aggressivo e con arroganza, per quanti si mettono al volante in uno stato psichico alterato, disturbato e rabbioso, per quanti adottino condotte di guida riprovevoli e sconsiderate, trasformando l'auto in arma.

Con la sentenza Lucidi nella collettività si dà la percezione della "certezza della pena" da parte di uno Stato moderno e di diritto che non fa sconti e fa scontare la giusta pena ai criminali stradali, specie a quelli in libertà, irriducibili e magari senza patente.

La pena ora dovrà essere espiata senza che diventi virtuale, perché senza vera espiazione non ci sarà riconciliazione per Lucidi, né con le vittime né con lo Stato.

Avv. Gianmarco Cesari

Avvocato della Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada

Presidente dell'Osservatorio Vittime della LIDU Lega Italiana dei Diritti dell'Uomo